

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica;

FATTO E DIRITTO

Con reclamo del 10.7.2009, inoltrato via e-mail, il ricorrente contestava alla banca di avere applicato sul proprio conto corrente nel I trimestre 2009 un tasso di interesse creditore inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto. Segnalava inoltre che “dopo 100 giorni, continui rinvii accompagnati da scuse varie [...] mi ritrovo non solo senza vedere regolarizzato l'accredito di interessi per il primo trimestre ma anche con il secondo trimestre [...] con accredito interessi per 140 € in difetto”. Preannunciava altresì l'intenzione di avvalersi dell'ausilio di una associazione consumeristica “al fine di ottenere nelle opportune sedi quanto legalmente spettante per contratto”. Risulta agli atti uno scambio di mail tra il ricorrente e la menzionata associazione, nel periodo che va dalla fine di settembre all'inizio di novembre 2009, nelle quali si fa riferimento a “contatti con la banca per conoscerne la posizione al riguardo e le iniziative che intenda assumere a fronte del problema in generale e della Sua specifica lamentela”. Non risulta agli atti evidenza di alcuna risposta da parte della banca alle contestazioni del ricorrente nemmeno per il tramite dell'associazione.

Nel proprio ricorso il ricorrente chiede all'Arbitro Bancario Finanziario di condannare la banca al rimborso di € 1.940,00 a titolo di “interessi non corrisposti come da contratto valido sino al 31.12.2009 relativamente al periodo dall'1.1.2009 al 7.4.2009”.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni per il tramite del Conciliatore Bancario, con nota inviata via PEC il 25/1/2010.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In esse, la banca ha precisato che dalle verifiche effettuate è emerso che il mancato corretto riconoscimento degli interessi sul conto corrente del ricorrente nel periodo dall'1.1.2009 al 7.4.2009 è stato prontamente segnalato dalla filiale coinvolta. La banca, appurato l'errore, ha prontamente corretto nella procedura informatica le condizioni applicate al conto corrente in questione per gli estratti conto al 30.6, 30.9 e 31.12 del 2009. Tuttavia a seguito di un disguido interno l'estratto conto relativo al 31.3.2009 e ai primi sette giorni di aprile non sono stati immediatamente regolarizzati.

Pertanto la banca ha effettuato il ricalcolo degli interessi relativi al periodo 1° gennaio-7 aprile 2009 e ha provveduto a riconoscere al cliente la somma di € 1.991,03 fino al 31.3.2009 e € 87,69 per i primi sette giorni di aprile, nonché € 20,00 per le spese sostenute per il presente ricorso. Ha inoltre precisato che "gli importi sono stati riconosciuti con la corretta valuta e al lordo della ritenuta fiscale che è stata imputata a parte, come movimento in dare".

In relazione a quanto esposto ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare cessata la materia del contendere.

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO